



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it - distretto 58- Ambito FR 20
IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263

Esperia, 06/04/2022

Al personale scolastico

Al Sito web

Agli atti

AVVISO

Personale scolastico senza green pass base: fino al 30 aprile non può accedere a scuola e non riceve stipendio. NOTA MI 695-chiarimenti

Considerati il D.L. 24/2022 e le note MI 620 del 28/3/2022, 410 del 29/3/2022 e 659 del 31/3/2022;

Facendo seguito alla circolare interna nr. 103;

Vista la [Nota MI 695 del 5 aprile 2022](#),

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rende noto che:

Dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, fermo restando l'obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento a tale obbligo, il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola, è **considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento. Il lavoratore ha, comunque, diritto alla conservazione del posto di lavoro.**

L'art. 4- quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, prevede, infatti, che *"fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87"*.

Inoltre, "lo stesso articolo specifica che "Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del D.L. 52 del 2021".

Al riguardo, l'art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021, modificato dal D.L. 24/2022, nel disciplinare l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nulla dispone in merito alle conseguenze del mancato possesso/esibizione del green pass base.

Stante, dunque, l'abrogazione espressa dell'art. 9-ter, comma 2, disposta dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, al personale scolastico che non possieda o non esibisca il green pass si applichi l'art. 9-quinquies del decreto-legge 52/2021.

In particolare, tale disposizione, richiamata dall'art. 4-quinquies del D.L. 44/2021, disciplina l'impiego delle certificazioni verdi da parte del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, prevedendo che detto personale "nel caso in cui **comunichi** di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, **è considerato assente ingiustificato** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*Prof.ssa Maria Parisina Giuliano*)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93